

In caso di certificazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, l'amministrazione potrà effettuare idonei controlli, anche a campione e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, fermo restando che, in sede di gara, le stesse dovranno produrre la documentazione di volta in volta richiesta.

L'Istituto provvederà alla cancellazione dagli elenchi qualora:

- in sede di verifica della dichiarazione e/o dei documenti inviati, rilevi la presenza di cause ostative all'iscrizione nell'elenco, o in caso di incompleta o irregolare documentazione;
- la ditta che abbia chiesto nella domanda di iscrizione di essere inserita in una determinata categoria, dichiarati, in riscontro ad un invito a gara, di non essere abilitata a fornire il bene o il servizio riguardante la stessa categoria;
- si accerti il mancato riscontro da parte di una ditta ad almeno tre inviti relativi ad una stessa categoria di beni e servizi;
- gli iscritti non provvedano a comunicare, in maniera adeguata e tempestiva, il cambiamento dei dati forniti;
- nell'esercizio della propria attività, gli iscritti siano incorsi in fattispecie di responsabilità documentate per dolo o colpa grave;
- sia stata dichiarata dai dirigenti dell'Istituto la non piena soddisfazione del servizio reso dal fornitore/professionista, per motivi inerenti la qualità del lavoro prestato;
- sia stata accertata la non corrispondenza tra quanto richiesto e specificato dall'amministrazione nel contratto e il servizio/fornitura reso/resa dal professionista/fornitore.